

26.05.2026

"Le proposte concorrenti nel concordato preventivo e le verifiche in tema di convenienza dell'accordo di ristrutturazione"

L'avv. Gianluca Minniti e il dott. Filippo D'Aquino hanno pubblicato su Il Sole 24 Ore la pagina settimanale dedicata alla crisi d'impresa, con l'approfondimento dei temi delle proposte concorrenti nel concordato preventivo e delle verifiche in tema di convenienza dell'accordo di ristrutturazione.

Norme & Tributi

Diritto dell'economia



Il vantaggio. La proposta di un concordato dopo un tentativo di composizione garantisce ai creditori un correttivo in caso di proposte disallineate rispetto al mercato.

Concordato, le proposte concorrenti possono incidere sul risultato finale

Crisi d'impresa

L'iter non è più perimetro esclusivo degli imprenditori ma si apre anche ai creditori

Prima di sottoporre l'istanza al voto i giudici sono tenuti a valutarne l'ammissibilità

Filippo D'Aquino
Gianluca Minniti

Le proposte concorrenti possono influenzare l'esito del concordato, aprendo la procedura concorsuale, dopo l'iniziativa del debitore, a quella dei creditori.

Grazie al meccanismo previsto dall'articolo 90 del Codice della crisi, si rende contestualmente non solo l'azienda (come si legge nell'articolo 91 del Codice della crisi, tema su quale andrà a impattare il pre-pac contemplato dalla Direttiva Ue 2026/799), ma la proposta concordataria nel suo complesso. In questo scenario, la procedura concordataria non è più un terreno di manovra a disposizione esclusiva dell'imprenditore in crisi, ma preconfigura uno spazio in cui alcuni creditori qualificati possano formulare proposte alternative ai creditori loro concorrenti, acquisendo l'attivo del comune debitore.

Tema, questo, destinato a espandersi, atteso l'abbassamento (per via del Correttivo ter) sia della soglia di sbarramento che legittima i creditori «qualificati» a formulare proposte concorrenti (dal 100 al 50 per cento dell'esposizione complessiva, articolo 90, comma 1 del Codice della crisi), sia della soglia di contenzibilità della proposta del debitore (dal 30 al 20 per cento del soddisfacimento dei creditori chirografari), nel caso in cui il concordato faccia seguito alla composizione concordataria (articolo 90, comma 5 del Codice della crisi).

Tra le ultime pronunce su questo tema ancora poco investigate, merita di essere segnalata la decisione con cui il Tribunale di Firenze (decreto 8 maggio 2026) ha dichiarato ammissibile la proposta di concordato preventivo presentata da un creditore in quanto migliorativa rispetto al piano prospettato della debitrice, sottoponendola al voto dei creditori.

Anzitutto, la decisione in esame ha rappresentato l'occasione per i giudici fiorentini di affermare che il controllo giudiziale non può fermarsi – come invece la lettera dell'articolo 90 del Codice della crisi sembra suggerire – alla sola verifica della corretta formazione delle classi e che, prima di sottoporre la proposta ai voti dei creditori, il tribunale è tenuto a valutarne l'ammissibilità e la fattibilità in concreto. Questo perché sarebbe illogico consentire ai creditori di esprimere il voto su una proposta che potrebbe successivamente rivelarsi inattuabile in sede di omologa, con inutile dispendio di tempo e di risorse procedurali.

Al contrario, il tribunale ha valorizzato la funzione stessa delle proposte concorrenti e – richiamando la relazione illustrativa al Codice della crisi – ha ribadito che l'istituto in esame è

finalizzato a temperare il rischio che il debitore presenti proposte che non riflettano il valore reale dell'impresa o siano comunque eccessivamente penalizzanti per i creditori.

Non a caso, infatti, il legislatore vieta le proposte concorrenti solo laddove il piano della debitrice garantisca ai creditori chirografari il pagamento di percentuali – il 30 per cento del loro credito o il 20 per cento del loro credito o il 20 per cento del debito – abbia avviato una composizione negoziata della crisi – considerate «soddisfacenti».

Nel caso concreto, il piano originario presentato dalla debitrice – assicurando ai chirografari una percentuale del 12 per cento – ha aperto le porte alla proposta alternativa, anch'essa costruita sullo stesso impianto di continuità aziendale, ma con condizioni significativamente migliorate. Nel dettaglio, la stessa prevedeva un apporto finanziario ingente, con l'effetto di incrementare la percentuale di soddisfazione dei creditori

chirografari dal 12 al 24,63 per cento. Le somme promesse – assistite da fidejussione bancaria a prima richiesta – risultavano inoltre già disponibili, evidenziando la solidità finanziaria della proposta.

Il collegio toscano ha, infine, ritenuto che, nel caso al centro della sentenza, la soddisfazione dei creditori in classi fosse pienamente conforme ai principi del Codice della crisi. In particolare, nella classe 13 era stato inserito esclusivamente il credito vantato dalla debitrice, in ragione della presentazione di una proposta concorrente, imputazione ritenuta coerente con l'articolo 86, comma 2 del Codice della crisi, che esige, in casi analoghi, la costituzione di una classe autonoma. Conseguentemente, è stata giudicata legittima la previsione del diritto di voto in capo allo stesso creditore proponente in base a quanto chiarito dall'articolo 109, comma 1 del Codice della crisi, norma che consente anche

DL CARBURANTIV E PROROGA, LA POSIZIONE DI CONPROFESSIONE
Per Conprofessioni, è apprezzabile l'intervento della prassi per l'eventualità del saldo e del primo acconto

delle imposte nel Carburantiv. Tuttavia, il raddoppio della maggiorazione dallo 0,4 per cento allo 0,8 per cento in contropartita di ridurre il peso di imposte e tasse. Versare le imposte al

19 agosto e non al 20 luglio prevede una maggiorazione che sfiora il 10 per cento. L'aumento, chiude la nota, colpisce chi salda le imposte e l'ipotesi che chi gode di misure della pace fiscale

Accordi ristrutturazione: il punto è la soddisfazione della platea dei creditori

Corte d'appello Roma

L'analisi dell'ammissibilità non può limitarsi soltanto al vaglio di requisiti formali

Quando occorre verificare la convenienza di una proposta di risanamento rispetto all'alternativa liquidatoria, l'omessa valutazione del potenziale attivo realizzabile dalle azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie esercitabili in sede liquidatoria altera inevitabilmente la base informativa su cui è fondata la valutazione del giudice e, di conseguenza, incide anche sulla possibilità per i creditori di comprendere la reale portata del tentativo di ristrutturazione.

Lo ha recentemente ribadito la Corte d'appello di Roma (sentenza 5 febbraio 2026) che – confermando la sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma il 6 giugno 2025 – ha chiarito come il giudizio di omologa di un accordo di ristrutturazione (AdR) non può ridursi a una verifica semplicemente formale dei suoi requisiti, ma, al contrario, deve fondarsi su un'analisi completa delle prospettive di soddisfazione dei creditori.

I giudici romani hanno anzitutto affermato che il valore di liquidazione deve essere determinato alla data della domanda di accesso al percorso di omologa, alla cui data occorre individuare non solo il valore dei cespiti, ma anche quello dei presenti ritratti dalle azioni di massa (revocatorie, risarcitorie e recuperatorie), ponderati alla luce dell'alea processuale, dei tempi di definizione delle controversie e della solvibilità dei convenuti.

L'omessa considerazione di queste poste, infatti, non può che essere qualificata, secondo i giudici della corte romana, come un grave vizio dell'impianto della proposta, idoneo ad alterare il giudizio comparativo. Nel caso al centro della sentenza, il professionista indipendente non ha esaminato le azioni esecutive, omissione che i giudici del gran ramo hanno reputato decisiva ai fini del rigetto della richiesta di omologa dell'AdR e della conferma dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Accanto al tema delle azioni non esecutive, i giudici romani hanno affrontato anche il tema della stima dei cespiti e, in particolare, degli immobili che, nel caso di specie, erano stati destinati allo svolgimento di attività alberghiere e della

grande distribuzione organizzata, essendo ricompresi nel perimetro dei rami d'azienda concessi in affitto dalla debitrice.

A fronte dell'affermazione di quest'ultima rispetto alla probabile perdita di queste potenzialità economiche per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale, i giudici dell'appello hanno osservato che l'attuale disciplina del Codice della crisi non contempla lo scioglimento automatico dei contratti di affitto d'azienda, essendo l'eventuale ricorso rimesso alle determinazioni degli organi della procedura liquidatoria (articolo 184 del Codice della crisi).

Di conseguenza, il valore economico e commerciale dei beni in parola non avrebbe subito significativi riduzioni in seguito alla dichiarazione di liquidazione giudiziale. Del resto, nel caso concreto, il patrimonio immobiliare non poteva essere ridotto alla semplice somma di cespiti da liquidare, rappresentando la componente dinamica dell'organizzazione imprenditoriale, che ben avrebbe potuto essere, come tale, valorizzata anche in sede di liquidazione giudiziale.

La comparazione tra continuità e liquidazione richiede una base informativa rigorosa e chiara

Il giudizio di ammissibilità di un accordo di ristrutturazione non può essere fondato su valutazioni approssimative o rappresentazioni eccessivamente pessimistiche dello scenario liquidatorio: la comparazione tra continuità e liquidazione giudiziale rappresenta il cuore del giudizio di convenienza e richiede una base informativa rigorosa e completa. In questa prospettiva, il giudice è chiamato a svolgere un controllo effettivo, che deve investire la ragionevolezza del percorso valutativo seguito e la completezza delle poste considerate, verificando che la soluzione prospettata rappresenti l'alternativa migliore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Quando il valore di liquidazione giudiziale non è determinato correttamente, viene ingiustamente depresso oppure privato di componenti strutturali, l'intero giudizio di convenienza – e così lo stesso strumento di risanamento prescelto – si svuota di contenuto, compromettendo l'esito della ristrutturazione.

—F.L.D.
—G.L.M.
IN COLLABORAZIONE CON

HOLLÄNDER / L'ingegnerizzazione termotecnica per l'architettura sotterranea del polo digitale Trentino DataMine

A cura di PUBLISGROUP

Il data center con la montagna come sistema di raffreddamento

A cento metri sotto il suolo di Predaia, è il primo in Europa all'interno di una miniera di dolomia attiva, consentendo l'azzeramento dei consumi idrici e un PUE inferiore a 1,25



FABIO DANDREA, A.D. HOLLÄNDER

Lo sviluppo globale dell'intelligenza artificiale e la gestione di dataset complessi richiedono infrastrutture di calcolo ad altissima densità. Nei data center di ultima generazione, la necessità di dissipare carichi termici enormi in spazi confinati rende l'ultrahigh density lo standard di riferimento, richiedendo le priorità industriali attorno all'efficienza energetica e al controllo dei carichi termici. Il progetto Intactus, in fase di realizzazione a Predaia, risponde a questa esigenza attraverso un'architettura ibrida: si tratta del primo data center europeo inserito all'interno di una miniera di dolomia attiva, promossa da Trentino DataMine.

Stato affidato a Holländer Srl, realtà di livello Trentino con oltre vent'anni di esperienza nell'ingegneria industriale, guidata oggi dai soci Gianni Pohl e Fabio Dandrea, che ne portano avanti la tradizione di specializzazione tecnica avviata negli anni Sessanta dal fondatore Francesco Pohl. "Sviluppare un'infrastruttura di questa portata all'interno di una miniera nel pieno della sua attività estrattiva significa lavorare su due fronti: sfruttare i 12°C costanti della roccia come vantaggio termico strutturale e garantire l'accessibilità dell'impianto agli agenti esterni dell'impianto" spiega Fabio Dandrea, amministratore delegato di Holländer. "Nei spazi confinati delle gallerie non esistono margini di tolleranza. L'ingegnerizzazione del sistema è stata guidata dalla necessità di coniugare l'efficienza energetica immediata con la massima facilità di intervento per le manutenzioni future".

Per risolvere i vincoli strutturali dello scavo, l'azienda ha integrato flussi di lavoro digitalizzati. Attraverso la modellazione e l'analisi 3D, è stato possibile prevedere le interferenze, adottando approcci orientamento delle gallerie prima ancora di entrare in cantiere. L'azienda Dandrea

«Questo approccio ci ha permesso di unificare tutte le componenti critiche all'interno delle nostre officine, dove assembliamo i moduli prefabbricati».



IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUA

In questo modo, la fase di montaggio strutturale diventa rapida, sicura e genericamente blindata, riducendo significativamente gli imprevisti. I sistemi termotecnici integrati da Holländer contribuiscono direttamente al raggiungimento dei target ambientali del data center, che presenta un PUE Power Usage Effectiveness di progetto inferiore a 1,25 – a fronte di una media europea di 1,6 – e un consumo idrico quasi azzerato. Sviluppato per oltre l'80 per cento in cassetta, il complesso riduce l'occupazione di suolo in superficie a meno di duecento metri quadrati. L'infrastruttura, progettata per conseguire le certificazioni A1+/TIA-942 Rating Tier 3 e ISO/IEC 22301 Class 1, è la prima comunità operativa, si propone come un hub di innovazione per l'elaborazione di dataset sensibili e di precisione. L'investimento di oltre 10 milioni di euro è stato suddiviso in un bilancio costante tra impatto ambientale e sicurezza dei dati – conclude Dandrea. Il progetto Intactus dimostra che la tecnologia digitale e la sostenibilità tecnologica si possono realizzare valorizzando le caratteristiche specifiche del territorio, senza aggredirlo. La dismissione che l'ingegneria impiantistica italiana può avere un ruolo centrale nello sviluppo delle future infrastrutture strategiche del Paese.

www.hollander.it



SOTTOSTAZIONE DISTRIBUTIVA FLUIDI

NEL DECRETO LEGGE 89/26 (DL ACQUA IV)

Contribuenti Isa, su saldo e acconto settima proroga consecutiva

Una proroga non si nega a nessuno. Ed è così che per i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e per i soggetti assimilati, per il settimo anno consecutivo, arriva la proroga dei versamenti. L'ultimo differimento riguarda le imposte sul reddito e l'Irap a saldo per il 2025 e primo acconto per il 2026, e l'ha dovuta a saldo per il 2025. La proroga interessa i contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice (di norma, 5.164.589 euro), e i contribuenti assimilati. Per questi contribuenti, la scadenza del 30 giugno 2026 si sposta al 20 luglio 2026, senza maggiorazione. È possibile eseguire i versamenti nel periodo dal 21 luglio 2026 al 19 agosto

2026. In questo caso, però, rispetto alle annualità precedenti, si raddoppia la maggiorazione dovuta per il differimento, che passa dallo 0,40 per cento allo 0,80 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Lo prevede l'articolo 6 del DL 22 maggio 2026, n. 89, «Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e di sostegno alle attività economiche per il superamento della crisi dei mercati internazionali», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 117 del 22 maggio 2026.

—Salvina Marina
—Tullio Marina
IN COLLABORAZIONE CON

NT+ FISCO
L'articolo integrale è su ntplus.it
ntplus.it